

LA TUTELA DELLE  
MINORANZE  
LINGUISTICHE  
NELLA  
COMUNICAZIONE

GRUPPO DI LAVORO  
CO.RE.COM. REGIONI VALLE  
D'AOSTA, FRIULI VENEZIA  
GIULIA, SARDEGNA, PROVINCE  
AUTONOME BOLZANO E  
TRENTO

*Seconda edizione*

*18 dicembre 2020*

## INDICE

.....

-	FRIULI VENEZIA GIULIA	pag. 2
-	SARDEGNA	pag. 25
-	BOLZANO	pag. 37
-	TRENTO	pag. 51
-	VALLE D'AOSTA	pag. 64

*Dossier a cura del Responsabile della Struttura Operativa del CoReCom Valle d'Aosta Francesco Ciavattone con gli aggiornamenti forniti dai rappresentanti dei componenti del Gruppo di Lavoro.*

©2019\_2020



## CORECOM FRIULI VENEZIA GIULIA

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1) LEGGE REGIONALE 16.11.2007, n. 26 e succ. mod.: "Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena" (art. 18 - c. 3);
- 2) LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 29: "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana" (artt. 20-24)
- 3) LEGGE REGIONALE 20 novembre 2009, n. 20: " Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia" (artt. 12-13-17)
- 4) LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 20: "Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014"
- 5) Atto integrativo alla convenzione del 28.4.2017 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e Rai Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia - CIG 8275762ED5, prorogata fino alla data del 29 aprile 2021

\*\*\*\*

**Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26**

**Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena**

**Art. 18**

**Sostegno all'editoria e informazione**

**Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della  
minoranza linguistica slovena**

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell'articolo 18 *ante* della presente legge.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.

3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;
- b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;
- c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);
- d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;
- e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);
- f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.

4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;

b) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;

c) Associazione "Združenje Kinoateljje" di Gorizia;

d) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone.

**4 bis.** Come enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;

b) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;

c) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia.

**5.** Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno di ambito ex provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;

b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;

c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;

d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste.

**6.** Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;

b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;

c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;

d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.

7. La Regione sostiene l'attività degli enti indicati con riferimento alle categorie di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6. A tal fine con la legge di stabilità regionale sono stabilite per ciascuna categoria le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del fondo di cui al comma 1. L'entità del sostegno finanziario, definito in percentuale nell'ambito del finanziamento per ciascuna categoria, destinato a ciascun ente riconosciuto di rilevanza primaria è determinato a seguito di una valutazione del programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia che ogni ente presenta a cadenza biennale.

7 bis. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i parametri in base ai quali sono valutati, nell'ambito delle diverse categorie di appartenenza, i programmi presentati dagli enti riconosciuti di rilevanza primaria da realizzarsi nell'arco di un biennio. La valutazione va effettuata da un'apposita commissione istituita per ciascuna delle categorie indicate ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 con la presenza di esperti proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8.

8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.

9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo

sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.

11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

§§§

**Il sopracitato articolo della legge regionale 26/2007 prevede dunque uno specifico sostegno agli enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena. Si tratta sostanzialmente di 6 case editrici riportate alle lettere da a) a f) del comma 3, così come nella tabella degli enti primari sloveni mentre, la disciplina regolamentare relativa, è contenuta nel Capo II del regolamento D. Pres. Giunta. n. 246/2015.**

\*\*\*\*\*

*Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29*

*Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana*

#### **Capo IV**

##### ***Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione***

#### **Art. 20**

##### **(Radio e televisione)**

1. La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in lingua friulana allo scopo di darne massima diffusione.
2. Nel settore televisivo, la Regione sostiene la produzione e l'emissione di programmi in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale e alle modalità d'inserimento nel palinsesto. I fondi sono impegnati almeno per il 75 per cento per la produzione.
3. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua friulana. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua friulana e a quelli prodotti in proprio.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzativi e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano statale di assegnazione delle frequenze e per l'installazione di reti e di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, la Regione sostiene e favorisce le emittenti televisive e radiofoniche che utilizzano la lingua friulana in almeno il 25 per cento della propria programmazione.
5. Nei mezzi di comunicazione audiovisivi della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.

#### **Art. 21**

##### **(Stampa e altre produzioni)**

1. La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di



informazione maggiormente diffusi che garantiscono un'informazione regolare e di qualità in lingua friulana utilizzando la grafia ufficiale.

2. La Regione, altresì, sostiene:

a) l'edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni;

b) la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni.

3. Nelle pubblicazioni periodiche della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.

## **Art. 22**

### **(Internet e nuove tecnologie)**

1. La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet, in formato testuale e audiovisivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene con misure adeguate la ricerca, la produzione, la commercializzazione e l'uso di strumenti informatici e tecnologici in lingua friulana tesi a un uso corretto della lingua.

3. La Regione favorisce, inoltre, l'uso della lingua friulana nei siti internet degli enti pubblici di cui all'articolo 6 e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.

4. Il sostegno regionale è subordinato all'uso della grafia ufficiale, con evidenza grafica dei testi in lingua friulana non inferiore a quella di eventuali altre lingue presenti nel sito e alla qualità della produzione, secondo la valutazione e i criteri fissati dall'ARLeF.

## **Art. 23**

### **(Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione)**

1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.
2. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine e a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

## **Art. 24**

### **(Associazioni della minoranza linguistica friulana)**

1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale delle associazioni della minoranza linguistica friulana presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.
3. All'Albo di cui al comma 2 possono iscriversi le associazioni della minoranza linguistica friulana in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) sono dotate di autonomia amministrativa e contabile;
  - b) hanno sede legale sul territorio di uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996;
  - c) svolgono in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività destinata prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura della minoranza linguistica friulana;

- d) non sono destinatarie di ulteriori finanziamenti ai sensi della presente legge.
4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
5. Le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale.
6. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dalle associazioni iscritte all'Albo di cui al comma 2 mediante finanziamenti.
7. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali mediante la concessione di un finanziamento disposto annualmente con legge di stabilità regionale.
8. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

### §§§

**I sopracitati articoli della legge regionale n. 29/2007 disciplinano gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione distinguendo tra Radio e televisione, stampa e altre produzioni, Internet e nuove tecnologie. Sono distinti anche gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione (sostanzialmente un contributo definito annualmente nella legge di stabilità regionale a Informazione Friulana società cooperativa di Udine) e quelli a favore di realtà associative tra cui figurano Radio Spazio 103 srl di Udine e Kappa Vu sas di Udine.**

\*\*\*\*\*

*Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20*

*Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia*

#### **Art. 12**

**(Promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)**

1. La Regione sostiene le attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale, realizzate dagli enti locali e dalle associazioni presenti nei territori di cui all' articolo 1, comma 2, con priorità per gli enti di cui all'articolo 14.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, realizza iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'apporto delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse.
3. La Provincia di Udine e gli enti locali del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, concorrono a sostenere le attività di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 13**

**(Interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua tedesca)**

1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca nell'intero territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radiotelevisiva in lingua tedesca, salvo il disposto di cui all' articolo 12, comma 1, della legge 482/1999 , la Regione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è altresì autorizzata a stipulare, **previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)**, apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua tedesca, comprese le varietà di cui all'articolo 8 .

#### Art. 17

##### (Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie)

1. Con regolamento di attuazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 15, sono individuate le misure, le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui alla presente legge.

§§§

**N.B:** *la LR 20/2009 prevede all'art. 13 "Interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua tedesca" ma attualmente non risulta essere stata stipulata la prevista convenzione con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali e di fatto la Regione sta attuando il solo art. 12 (Promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca in Friuli Venezia Giulia) attraverso il bando annuale previsto all'articolo 17.*

### **Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia**

Nel Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 novembre 2019 è pubblicata la legge regionale 13 novembre 2019, n. 20 “Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014”, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2019.

La legge regionale intende adeguare e aggiornare la normativa vigente riguardante le minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca, risalente al 2007 e al 2009, al mutato assetto istituzionale della Regione e degli enti locali (la soppressione delle province, aggregazione alla Regione del Comune di Sappada), nonché armonizzare le leggi regionali in materia, riguardo alla disciplina di determinati organi (Commissione regionale consultiva) e delle riunioni rappresentative (Conferenze regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche).

In particolare, per la minoranza linguistica tedesca viene istituito uno sportello regionale con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all’uso della lingua tedesca nella pubblica amministrazione, analogamente a quanto già avviene per le altre due comunità linguistiche. Con l’introduzione dell’art. 17 bis nella legge regionale n. 20 del 2009, viene istituita la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, poiché sono già istituite le Conferenze per le lingue slovena e friulana.

In relazione alla minoranza linguistica slovena si semplifica l’iter procedimentale del riparto della quota di accantonamento di cui all’articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale n. 26 del 2007, disponendo che questo avvenga non più con legge regionale di assestamento di bilancio, bensì con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all’art. 8 della stessa legge. Vengono precisate le attività dell’Ufficio centrale per la lingua slovena.

Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano e per la promozione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, possono essere finanziati programmi di attività e iniziative presentati sia dal Comune di Resia e dagli altri Comuni interessati, sia da enti e associazioni, anche non iscritte all’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza

linguistica slovena, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori. Inoltre, si prevede che i contributi possano essere utilizzati anche per spese generali di funzionamento, in una percentuale analoga a quella stabilita per le minoranze di lingua tedesca.

Per quanto attiene alla minoranza linguistica friulana, l'articolo 21 della legge sostituisce l'articolo 24 della legge regionale n. 29 del 2007 prevedendo l'istituzione di un albo, al quale possono iscriversi le associazioni della minoranza linguistica friulana in possesso di determinati requisiti; l'elenco di determinati soggetti pubblici e privati, non solo associazioni, beneficiari di finanziamenti, viene pertanto eliminato, salvo il riferimento alla Società Filologica Friulana "G.I. Ascoli di Udine". La finalità di questa nuova normativa è quella di incrementare il numero, finora piuttosto ristretto, delle associazioni che possono ottenere i finanziamenti previsti dalla legge, favorendo così la promozione delle migliori progettualità. I finanziamenti saranno concessi ed erogati con la nuova modalità a decorrere dall'anno 2021.

In relazione alla minoranza linguistica tedesca, i relativi enti e le relative organizzazioni rappresentativi sono riconosciuti non più su proposta dell'Assessore regionale competente, bensì con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Tra le varietà linguistiche della lingua tedesca viene inserita anche quella sappadina e tutte vengono denominate anche con la relativa variante locale.

Infine, sono state quantificate le spese per la "Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica friulana" e la "Prima Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia", per verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, per raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e per definire nuove linee di indirizzo.

\*\*\*\*\*

***Atto integrativo alla convenzione del 28.4.2017 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e Rai Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia - CIG 8275762ED5, prorogata fino alla data del 29 aprile 2021***

TRA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche "Presidenza del Consiglio", nella persona del cons. Ferruccio Sepe, nella sua qualità di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

E

Rai Com S.p.A., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novara n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di Euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito anche "Rai", con sede a Roma, al Viale Mazzini n. 14, c.f. e P.IVA n. 06382641006) di seguito anche "Rai Com", nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua qualità Amministratore Delegato e legale rappresentante;

di seguito denominate anche "Parti".

Vista la Convenzione del 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e Rai Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia, prorogata fino alla data del 29 aprile 2021;



Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico stipulato il 21 febbraio 2018 fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radio Televisione Italiana per il periodo 2018-2022, che prevede all'articolo 25 lettera K che la Rai è tenuta a garantire, fra l'altro, la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto che, nelle more della stipula di una nuova Convenzione, ai fini della tutela della lingua friulana sia opportuno assicurare la trasmissione di programmi televisivi e incrementare la programmazione radiofonica in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, così come disposto dal succitato Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022;

Ravvisata pertanto l'esigenza di stipulare a tal fine un Atto integrativo alla Convenzione sopra richiamata;

Viste le note inviate via PEC dalla RAI il 27 luglio 2020 (Prot. IST/D/00538) e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il 31 luglio 2020 (Prot. 0000039), con le quali è stato concordato fra la RAI e la Regione stessa il progetto operativo oggetto del presente Atto integrativo, ai sensi del sopra citato articolo 25, comma 1 lettera k) del Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022, ai fini della stipula del presente Atto integrativo;

Tenuto conto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo,

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE**

1. Il presente atto integra i servizi a tutela della lingua friulana previsti dall'art. 2, comma 1 della Convenzione in oggetto richiamata nelle premesse.

Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione e alla diffusione di trasmissioni televisive in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella misura di:

- n. 16,5 ore di trasmissioni televisive di produzione, corrispondenti su base annua a n. 28 ore di trasmissione, realizzate direttamente e/o indirettamente da Rai o acquisite da soggetti terzi;
- n. 17,5 ore di trasmissioni radiofoniche, corrispondenti su base annua a n. 30 ore di trasmissioni.

Le suddette trasmissioni andranno in onda, salvo insindacabili esigenze di palinsesto, cause di forza maggiore e/o di caso fortuito, a partire dal 1° ottobre 2020.

A fronte dell'integrazione di programmazione di cui al presente Atto integrativo, la Presidenza del Consiglio corrisponde a Rai Com un corrispettivo pari ad euro 321.000,00 (trecentoventunomila/00) comprensivo di IVA, corrispondente ad un corrispettivo integrativo su base annua pari a euro 550.000 (cinquecentocinquantamila/00) comprensivo di IVA, per un totale complessivo di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) comprensivo di IVA dedicato annualmente alla tutela della lingua friulana.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto integrativo, con Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, sarà istituito un apposito Comitato di indirizzo e monitoraggio che, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della Rai, avrà il compito di:

- monitorare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi, nonché monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente Atto integrativo, anche in relazione agli obiettivi preventivati. Il Comitato potrà altresì formulare suggerimenti in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana, proponendo anche variazioni purché motivate;

- attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui al presente Atto integrativo relativamente alla durata dello stesso; a tale scopo Rai Com fornirà al Comitato un'ampia informativa scritta, recante, tra l'altro, le ore trasmesse, nonché le relazioni relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento.

Il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ed è composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e tre rappresentanti del gruppo Rai.

Le spese inerenti al funzionamento del Comitato sono a carico degli Enti rappresentati nel Comitato stesso, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.

Delle decisioni assunte dal Comitato a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data evidenza documentale attraverso la redazione di apposito verbale.

Il presente Atto integrativo alla Convenzione è immediatamente esecutivo per Rai Com, mentre, ai sensi del punto 131 dell'Allegato alla Legge 24 novembre 2006, n. 286, acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Il presente Atto integrativo ha durata di 7 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2020 fino al 29 aprile 2021, data di scadenza della Convenzione in oggetto.

Nelle more della stipula della nuova Convenzione citata nelle premesse, le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo del presente Atto integrativo, alle medesime condizioni e modalità, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC.

Per tutto quanto non modificato e/o integrato dal presente atto si rinvia al testo della Convenzione in oggetto, la cui validità ed efficacia viene espressamente richiamata in ogni sua parte.

\*\*\*\*\*

## COMUNICAZIONE/MASS MEDIA E EDITORIA IN LINGUA FRIULANA

Come sopra evidenziato, la legge regionale 29/2007 regola e definisce gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione in lingua friulana: radio, televisione, stampa e altre produzioni (libri e pubblicazioni, anche in formato informatico o multimediale, e opere cinematografiche, teatrali e musicali), internet e nuove tecnologie. Inoltre, rispetto alla precedente normativa di cui alla l.r. n. 15/1996 “Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie”, ha introdotto la previsione di un regolamento specifico per la disciplina delle attività contributive ma solo per radio e televisioni, lasciando all’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (*ARLeF*) il compito di finanziare, tramite appositi bandi contributivi, altri progetti editoriali e di comunicazione.

### EMITTENTI RADIOFONICHE

- il palinsesto giornaliero di *Radio Onde Furlane*, emittente radiofonica di *Informazione Friulana Soc. Coop.*, si compone di almeno il 70% di trasmissioni in lingua friulana;
- il palinsesto giornaliero di *Radio Spazio 103* si attesta sul 20%;
- Per quanto concerne la **RAI**, ad oggi l’articolo 12<sup>1</sup> della Legge 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, che riconosce alle regioni interessate l’opportunità di stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, è praticamente disatteso.

Grazie ad una convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Rai, relativa ai soli programmi radiofonici, va in onda sulle frequenze regionali per dieci minuti la mattina e venti al pomeriggio, “Vuê o fevelìn di...”, trasmissione di attualità, costume, cultura e società. Si tratta di 90 ore di

<sup>1</sup> Art. 12.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

programmazione, dal lunedì al venerdì così distribuiti nell'arco della giornata: 10 minuti di approfondimento al mattino (alle ore 11:09); 20 minuti il pomeriggio (dalle ore 15:15 alle 15:35) sull'attualità culturale in Friuli.

### EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE

Per quanto riguarda i finanziamenti per le emittenti radiotelevisive private, si evidenzia che, **a partire dal 2013**, non sono stati stanziati fondi a valere sulla L.R. 29/2007. Rispetto alle annualità precedenti sono diminuiti i fondi diretti da parte della Regione, che ha delegato all'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), tramite appositi bandi contributivi, il finanziamento di diversi progetti di comunicazione nel settore dell'audiovisivo (produzioni radiofoniche, televisive, cinematografiche e di animazione) e di progetti editoriali quali riviste, libri, audiolibri e programmi software/app.

Trattandosi di materiale redatto a fine 2017, **si riporta qui di seguito un aggiornamento relativo alle annualità 2018 e 2019**, con particolare riferimento ai progetti finanziati dall'Agenzia nel settore dell'editoria e alle iniziative dirette realizzate nel settore della comunicazione.

### EDITORIA

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito il dettaglio dei progetti finanziati dall'ARLeF con specifici bandi per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la lingua friulana nel settore dell'editoria.

TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE SOMMARIA
A ogni frut il so librut (progetto triennale 2016/2018)	Collana. Editoria per l'infanzia.
Cressi par furlan (progetto triennale 2016/2018)	Collana. Editoria per l'infanzia.
Progetto FAMEIS (progetto triennale 2016/2018)	Collana. Editoria per l'infanzia.
Free&Ulli (progetto triennale 2016/2018)	Collana. Editoria per l'infanzia.

## CARTA STAMPATA

Per quanto riguarda la carta stampata, si segnala che nel 2018 le seguenti testate hanno pubblicato una rubrica fissa in lingua friulana, frutto di una collaborazione con l'ARLeF, che definisce i contenuti degli articoli e/o assicura la revisione dei testi (si specifica che tale attività non comporta un impegno di spesa per l'Ente):

- *Ente Friuli nel Mondo* (bimestrale) - pagina intera, dedicata alle attività, ai progetti e alle novità dell'ARLeF;
- *Il Païs* (mensile) - rubrica dedicata alle attività, ai progetti e alle novità dell'ARLeF;
- *FVG Salute* (mensile) - pagina intera dedicata al tema CRESSI CUN PLUI LENGHIS, sull'educazione plurilingue;
- *Udinese Magazine* (rivista pubblicata in occasione delle partite in casa dell'Udinese Calcio) - doppia pagina dedicata alle attività, ai progetti e alle novità dell'ARLeF;
- *Il Friuli* (settimanale) - *Maman!* pagina per i più piccoli, con giochi e rubriche; la testata pubblica inoltre un racconto in lingua friulana dell'autore Francesco Sabucco, che viene revisionato dall'ARLeF.

Inoltre:

- *Il Gazzettino Fvg* (quotidiano) - pubblica periodicamente un racconto in lingua friulana dell'autore Francesco Sabucco, che viene revisionato dall'ARLeF.

Si specifica che, fatta eccezione per *FVG Salute*, la collaborazione con le altre testate è proseguita anche nel 2019, implementata da una pagina intera, dedicata agli appuntamenti e ai progetti culturali dell'ARLeF, sul bimestrale InstArt magazine.

## TELEVISIONE

Grazie a una coproduzione ARLeF/Telefriuli, a partire dal 23 dicembre 2016, va in onda sulla frequenze dell'emittente friulana (canale 11) *Maman!*, la prima trasmissione televisiva per bambini in lingua friulana, nata con l'intenzione di

colmare l'assenza di programmi in friulano dedicati ai più piccoli ed offrire, nel contempo, un format capace di mettere in contatto i bambini e le famiglie col plurilinguismo di questa regione. La trasmissione, giunta alla quarta edizione, va in onda **ogni venerdì alle 17:45 ed in replica il mercoledì alle 17:45 e la domenica alle 7:00.**

Infine, per l'anno 2019, si segnala la realizzazione della trasmissione di approfondimento storico/culturale *Viaç in Friûl*, trasmessa su Telefriuli grazie ad un accordo di collaborazione tra l'emittente e l'ARLeF (per un totale di 5 puntate, in onda con cadenza settimanale a cavallo tra ottobre e novembre 2019).

\*\*\*\*\*



## COMUNICAZIONE/MASS MEDIA E EDITORIA IN LINGUA SLOVENA

Per quanto riguarda la lingua slovena, **RAI 3 BIS Furlanija Julijska Krajina** è il canale televisivo in lingua slovena dedicato, a cura della sede regionale della RAI Friuli-Venezia Giulia, alla minoranza di lingua slovena presente in regione.

La sede regionale RAI diffonde da Trieste, anche una rete radiofonica dedicata alla minoranza slovena presente in regione, nell'Istria slovena e in quella croata denominata "RAI Radio Trst A".

Al momento non sono disponibili i dati concernenti l'editoria.

.....



CORECOM SARDEGNA

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1) LEGGE REGIONALE 15.10.1997, n. 26: "*Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna*" (artt. 2-14);
- 2) LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22: "*Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953*" (art. 21);
- 3) LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2015, n. 3: "*Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22*" (artt. 1-4);
- 4) LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n. 22: "*Disciplina della politica linguistica regionale*" (artt. 22-23);
- 5) LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, n. 22: "*Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*" (artt. 20 e 21).

\*\*\*\*

**Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 26**

**Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna**

### **Art.2**

#### **Oggetto**

1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il

patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, e in particolare nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1 febbraio 1995.

3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratterie strumenti necessari per l' esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell' autonomia della Sardegna.

4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, **alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.**

#### Art.14

##### **Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa**

1. La Regione, nell' ambito di apposita legge di settore, contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, **alla produzione e alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.**

2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 12.

3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno dall' entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività, la misura e le modalità delle relative sovvenzioni.

4. Sino all' entrata in vigore della legge di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito l'Osservatorio e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.

\*\*\*\*\*

#### **Legge regionale 3 luglio 1998, n. 22**

**Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953**

#### **Art.21**

##### **Destinatari**

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge la Regione promuove interventi di sostegno destinati a:

- a) **emittenti televisive private locali ed emittenti radiofoniche private locali** che abbiano in Sardegna sede legale, diffondano prevalentemente in tale ambito, trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici, e producano periodicamente trasmissioni sulla realtà sociale, economica e culturale della Sardegna;
- b) **la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo**, sulla base di una convenzione tra la Regione e la stessa concessionaria, volta a specificare tipologie e modalità di detti interventi.

\*\*\*\*\*

**Legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3**

**Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22**

#### **Art. 1**

##### **Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 1998 (Finalità)**

1. Il comma 3, dell'articolo 1, della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953) è sostituito dai seguenti:

"3. La Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali e dell'informazione televisiva, nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, ambientale, scientifica e culturale della collettività isolana, nel rispetto delle norme europee e statali in materia.

3 bis. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) l'emittenza televisiva in ambito locale valorizza e promuove la cultura e le tradizioni locali e, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), **tutela e diffonde la lingua sarda nelle sue diverse espressioni quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e sociale della comunità regionale**".

#### **Art. 4**

##### **Interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale**

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 22 del 1998 è aggiunto il seguente:

"Art. 24 bis (Interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale)

1. Fermo restando quanto disposto dal capo IV, la Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sostiene le emittenti televisive in ambito locale che realizzino una programmazione avente i seguenti contenuti:

a) informazione locale autoprodotta;

b) produzione e diffusione di programmi in lingua sarda e per la valorizzazione della lingua, della cultura, del patrimonio immateriale e dell'identità sarda;

c) promozione di campagne su importanti temi di rilevanza sociale, ambientale e culturale o progetti aventi particolare rilievo informativo per le comunità locali, servizi di informazione dei grandi eventi che favoriscano la conoscenza della Sardegna e ne rafforzino l'immagine a livello nazionale e internazionale;

d) progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare l'accesso all'informazione dei cittadini sardi residenti all'estero e degli immigrati;

e) produzione di programmi finalizzati a favorire l'accesso dei sardi alle opportunità provenienti dall'Unione europea e a migliorare la conoscenza delle istituzioni europee;

f) produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, nonché di programmi nella lingua italiana e internazionale dei segni.

2. I programmi di cui al comma 1, trasmessi nella fascia oraria diurna (7-22,30), limitano le inserzioni pubblicitarie a non oltre il 15 per cento del tempo di trasmissione previsto per ciascuno di essi.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e sentito il Corecom, che si esprime entro quindici giorni, approva una delibera con la quale è stabilito il minutaggio minimo dei programmi di cui al comma 1 e nella quale sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi di cui al presente articolo che tengono conto in particolare:

a) della percentuale di copertura territoriale e dell'utenza effettivamente raggiunta;

b) del numero dei dipendenti giornalisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) del numero dei dipendenti tecnico-amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

d) della produzione e trasmissione dei programmi di cui al comma 1 in misura superiore a quella minima fissata per l'accesso ai contributi.

4. Nella delibera di cui al comma 3 sono previste premialità a favore delle emittenti televisive che abbiano garantito, negli ultimi tre anni, il mantenimento

del livello occupazionale nella propria azienda o provvedano all'assunzione di lavoratori, giornalisti e personale tecnico amministrativo, operante nel settore e precedentemente licenziato e in regime di ammortizzatori sociali o mobilità.

5. La delibera di cui al comma 3 è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere.

6. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 23, o il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari costituisce causa di revoca dei benefici.

7. Il **Corecom** provvede, ogni sei mesi, alla rilevazione dei dati necessari alla verifica di cui al comma 6, che trasmette alla Giunta regionale.”.

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n. 22: “Disciplina della politica linguistica regionale” (artt. 22-23)**

Capo IV

Interventi nei settori dei mass media, dell’editoria, dell’informatica e del web.

Art.22

Interventi nel settore dei mass media, dell’editoria, dell’informatica e del web

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 482 del 1999 e per conseguire le finalità previste dalla presente legge, la Regione sostiene e incentiva l'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino nel settore dei mass media, dell’editoria, dell’informatica e del web.

2. In particolare, costituiscono oggetto di finanziamento:

a. la pubblicazione nei quotidiani, nei periodici e nelle testate giornalistiche on line, di articoli nelle lingue di cui al comma 1;

b. la produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale, redatte interamente nelle lingue di cui al comma 1;

c. la produzione di programmi televisivi o radiofonici nelle lingue di cui al comma 1, trasmessi con ogni mezzo di diffusione;

- d. la produzione di strumenti informatici, software o applicazioni utili ad assicurare la fruibilità e la diffusione, anche attraverso il web, delle lingue di cui al comma 1.
3. La Regione sostiene le emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in forma associata, esclusivamente nelle lingue di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata secondo le modalità previste nell'articolo 27, individua i requisiti dei beneficiari e i criteri per la concessione dei contributi.

### § § §

Nel corso del 2020 sono stati emanati i seguenti provvedimenti attuativi dell'art. 22 della l.r. n. 22/2018:

- **DELIBERA 35/29 del 9.07.2020:** Sostegno e incentivazione dell'utilizzo delle lingue di minoranza parlate in Sardegna di cui alla L.R. 3.7.2018, n. 22, art. 22, commi 2 e 3. Linee di indirizzo. *(Il provvedimento detta le linee di indirizzo per il sostegno e l'incentivazione delle lingue di minoranza parlate in Sardegna di cui alla LR 22/2018, art. 22, commi 2 e 3, nonché la relativa ripartizione delle somme, approvata in via definitiva con la DGR n. 41/31 del 7.8.2020; è previsto uno stanziamento complessivo pari a 2.131.000 euro, di cui 1.131.000 euro nel 2020 e 1.000.000 euro nel 2021, per le attività di cui all'art. 22);*
- **DETERMINAZIONE n. 18714 del 16/10/2020:** Approvazione dello schema di Avviso pubblico *"IMPRENTAS - Utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informativa e del web"*, corredato dalla relativa modulistica.

Il bando IMPRENTAS è articolato in 5 linee d'intervento con una dotazione finanziaria superiore ai 2 milioni di euro nel biennio:

- LINEA A - pubblicazione di articoli in quotidiani, periodici e testate giornalistiche on-line;
- LINEA B - produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale;
- LINEA C - produzione di programmi televisivi o radiofonici trasmessi con ogni mezzo di diffusione;



- LINEA D - produzione di strumenti informatici, software o applicazioni utili ad assicurarne la fruibilità e la diffusione, anche attraverso il web;
- LINEA E - sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in forma associata, esclusivamente nelle lingue minoritarie e nelle varietà alloglotte.

Gli interventi finanziati sono da realizzarsi utilizzando solo ed esclusivamente la lingua sarda, il catalano di Alghero e/o le varietà alloglotte: sassarese, gallurese e tabarchino.

#### Art. 23

Contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 482 del 1999, il contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo assicura condizioni per la tutela delle lingue delle minoranze storiche.

2. La Regione promuove e incentiva la produzione e diffusione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino anche attraverso la convenzione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953). Nell'ambito della suddetta convenzione un terzo della programmazione è riservato ai temi dell'informazione e dell'approfondimento in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino.

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, n. 22: "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (artt. 20 e 21)**

#### CAPO IV

Misure a sostegno del settore sportivo e promozione della lingua sarda

#### Art. 20

Deroghe alla *legge regionale n. 22 del 2018* per favorire l'insegnamento della lingua sarda per gli anni 2020 e 2021

1. A causa delle restrizioni determinate dal Covid-19, limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, la conoscenza delle lingue delle minoranze da parte degli operatori professionalmente qualificati di cui al comma 2 dell'*articolo 19 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22* (Disciplina della politica linguistica regionale) e dei docenti di cui all'*articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2018*, è autocertificata in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2018*, fatta salva la validità delle certificazioni e delle attestazioni della competenza linguistica relativa alle lingue tutelate ottenute a seguito della frequenza di appositi corsi universitari, master universitari di primo o secondo livello o corsi di alta formazione autorizzati dalla Regione e di quelle ottenute ai sensi della *legge 14 gennaio 2013, n. 4* (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e a norma UNI 11591/2015.
2. Per la medesima motivazione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 17, comma 6, della legge regionale n. 22 del 2018*, per l'anno scolastico 2020-2021, i progetti di sardo curriculare finanziati dalla Regione possono avere un'estensione di almeno trenta ore nella scuola dell'infanzia e almeno venticinque ore nella scuola primaria e secondaria, da svolgersi nel corso dell'intero anno scolastico.

## Art. 21

## Valorizzazione dell'identità, del territorio e della lingua sarda

1. Al fine di contenere gli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, nel 2020 è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1) per l'avvio di un progetto sperimentale di valorizzazione identitaria del territorio e della lingua sarda, attraverso la concessione di un contributo di funzionamento a favore di organismi che operano nel comparto dello spettacolo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede legale e operativa in Sardegna, che svolgano attività di spettacolo dal vivo nei settori del teatro, musica, danza, con l'obiettivo primario della diffusione, della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso della lingua e della cultura sarda.
3. Al fine di beneficiare del contributo, le associazioni di cui al comma 2 devono aver svolto la propria attività, in maniera continuativa, al momento della presentazione della domanda, da almeno quindici anni, realizzato almeno quindici eventi all'anno, aver svolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 29 febbraio 2020, un minimo di quarantacinque rappresentazioni e aver versato, nel medesimo periodo, contributi previdenziali per almeno 1.500 giornate lavorative. Possono, inoltre, partecipare le fondazioni, costituite entro il 2019, che promuovano nel settore della musica la salvaguardia e valorizzazione dei compositori sardi.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le organizzazioni che abbiano ricevuto, nell'anno 2019, altri contributi regionali per importi complessivi superiori a euro 60.000.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel 2020, in proporzione al volume di affari dell'associazione risultante dagli ultimi due bilanci approvati.

- **Delibera 19/8 del 10.04.2020:** Campagna di comunicazione istituzionale per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Estratto:

tutti i messaggi dovranno essere formulati nella modalità bilingue, con il supporto dell'Ufficio regionale per la Lingua sarda della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

1) Allegato alla Delibera G.R. n. 19/8 del 10.4.2020 - Estratto:

#### 4. CLAIM e MESSAGGI DELLA CAMPAGNA

La campagna è caratterizzata dal claim, “La Sardegna è più forte”, e accompagnata dagli hashtag “#AbarrainDomo, #AnosBiereSanos, oltre a quelli nazionali #ioRestoaCasa, #AndràTuttoBene, #DistantimaUniti, e agli hashtag #Coronavirus e Covid19. I messaggi hanno natura prescrittiva e invitano le persone a osservare i comportamenti precauzionali indicati dalle autorità nazionali e regionali, e dalle istituzioni sanitarie coinvolte nell'emergenza Covid19. Tutti i messaggi sono rivolti a sensibilizzare i cittadini e a promuovere un senso di responsabilità collettiva nella lotta al contagio da Coronavirus. È prevista inoltre la traduzione in sardo di tutti i messaggi con la collaborazione del Servizio lingua e cultura sarda della Direzione generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

- **Delibera 7 luglio 2020 n. 34/16:** Piano di politica linguistica regionale. Approvazione preliminare;

- **Delibera 17 settembre 2020 n. 46/19:** Piano di politica linguistica regionale. Approvazione definitiva.

Nel Piano è prevista una apposita sezione: 3.6 Mass Media, Editoria, Informatica e Web.

\*\*\*\*\*

## COMUNICAZIONE/MASS MEDIA E EDITORIA IN LINGUA SARDA

Per quanto concerne le emittenti televisive, si precisa che:

- tutte le emittenti a copertura regionale (4) stanno beneficiando dei contributi previsti dalla legge n. 3/2015;
- di questi contributi usufruiscono anche alcune emittenti esclusivamente locali (allo stato 2, di cui una comunitaria, su un totale di circa 10);
- **tutte le emittenti** ammesse al contributo previsto dalla legge n. 3/2015 **hanno nel proprio palinsesto programmi e spesso anche edizioni dei notiziari in lingua sarda;**
- Per quanto concerne **la sede regionale della RAI** regionale, l'unica programmazione in lingua sarda ci risulta essere stata un programma radiofonico finanziato alcuni anni or sono con fondi della Regione.

Al momento non sono disponibili i dati concernenti l'editoria.

.....

## CORECOM PROVINCIA DI BOLZANO

### Premessa

Per meglio comprendere la fondamentale importanza del rapporto tra media e minoranze linguistiche in Alto Adige, si forniscono in premessa alcuni dati statistici inerenti alla composizione linguistica degli abitanti.

La popolazione complessiva è stimata in circa 550.000 unità di cui:

- 1) circa 350.000 persone di madrelingua tedesca;
- 2) circa 150.000 persone di madrelingua italiana;
- 3) circa 25.000 persone di madrelingua ladina (si tenga conto che in tutto il territorio delle Dolomiti - compresi quelle trentine e bellunesi - i ladini sono circa. 35.000)

Gli abitanti dell'Alto Adige devono dichiararsi appartenenti ad uno dei tre gruppi linguistici per lavorare nell'Amministrazione pubblica, dove gli organici rispecchiano la quota proporzionale di rappresentatività linguistica della popolazione.

Per quanto concerne la comunicazione delle amministrazioni pubbliche, essa deve avvenire in modo bilingue o nella lingua delle singole persone alle quali si rivolge. Il cittadino ha il diritto di dialogare, anche oralmente, con gli uffici pubblici nella sua lingua madre anche nei confronti dei concessionari di servizi di pubblico interesse. Nelle vallate ladine anche la lingua ladina è tutelata in egual modo. Tutto ciò vale anche per il personale della **RAI** che produce contenuti in lingua tedesca o ladina.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1) **ACCORDO DE GASPERI - GRUBER**, Parigi, 5 sett. 1946;
- 2) **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** 1° novembre 1973, n. 691: *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive"* (artt. 8-9-10-10bis);
- 3) **LEGGE PROVINCIALE** 13 febbraio 1975, n. 161: *"Istituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti dal mondo culturale di lingua tedesca e ladina"*. Estratto (artt. 1-2);
- 4) **LEGGE PROVINCIALE** 18 marzo 2002, n. 6: *"Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione"* (artt. 1 e 9);
- 5) **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** 30 settembre 2016: Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano;
- 6) **LEGGE REGIONALE** 24 MAGGIO 2018, N. 3: *"Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol"* (Art. 1, comma 1 e art. 3, comma 2, lettera a).

\*\*\*\*

**ACCORDO DE GASPERI - GRUBER**, Parigi, 5 sett. 1946

"...The German speaking inhabitants of the Province of Bolzano (...) will be assured a complete equality of rights with the Italian-speaking inhabitants. The German-

speaking citizens will be granted in particular: purification of the german and italian languages in public offices and official documents".

\*\*\*\*\*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691**

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive**

**Art. 8**

La commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, per la sede RAI di Bolzano è composta dal presidente e da tre membri designati dal Consiglio regionale di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina.

La commissione svolge i compiti previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo, ad esclusione della sorveglianza sulla esecuzione del piano dei programmi approvati dalla Provincia di Bolzano.

I tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina per la provincia di Bolzano sono concordati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'ente concessionario, con la provincia stessa.

**Art. 9**

Il personale della sede RAI di Bolzano incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina deve appartenere rispettivamente al gruppo linguistico tedesco e ladino.

Si considera incaricato dei programmi il personale delle sezioni programmi che ha funzioni di ideazione, scelta ed organizzazione della produzione, quello tecnico addetto alle riprese e l'operatore di ripresa cinematografica, nonché quello giornalistico.



I collaboratori per l'esecuzione dei programmi sono rispettivamente di lingua tedesca o ladina salvo che esigenze dei programmi stessi richiedano diversamente.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a richiesta, informa la Provincia di Bolzano dello stato di osservanza delle norme di cui ai commi precedenti.

Il coordinatore responsabile dei programmi in lingua tedesca, previsti dall'art. 8 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è nominato dalla RAI d'intesa con la provincia, e, d'intesa tra i due enti, può essere revocato.

Con la qualifica di dirigente, il coordinatore formula proposte di spesa per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, coordina la predisposizione degli schemi dei programmi stessi e sovrintende alla esecuzione dei programmi una volta approvati curando l'osservanza dei criteri e delle direttive che in proposito siano state emanate.

Deve inoltre appartenere al gruppo linguistico tedesco il personale che, con le stesse qualifiche, è addetto a Roma nella redazione del telegiornale in lingua tedesca (Tagesschau) e nel servizio dei programmi televisivi per l'Alto Adige.

#### **Art. 10**

In attuazione dell'art. 8, n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.

Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione.

La provincia, per il trasporto dei programmi, può utilizzare ove occorra, alle condizioni di legge, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.

Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.

L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.

La provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.

Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.

In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.

#### **Art. 10 bis**

La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.

\*\*\*\*\*

**LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 161: "Istituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti dal mondo culturale di lingua tedesca e ladina". Estratto (artt. 1-2)**

#### **Art. 1**

##### **Istituzione**

1. È istituita l'azienda provinciale per i servizi radiotelevisivi, con sede in Bolzano, denominata RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano).
2. L'azienda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, con le attribuzioni e le funzioni stabilite dalla presente legge.

#### **Art. 2 <sup>2</sup>**

##### **Compiti**

1. All'azienda sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della Provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell' area culturale tedesca e ladina con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691;
  - b) promuovere ogni intervento diretto a sviluppare e perfezionare tecnicamente la rete di cui alla lettera precedente, curando, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e nell'ambito delle proprie competenze, il coordinamento tecnico con altri servizi all'uopo necessari;
  - c) ristrutturare e gestire gli impianti privati esistenti nel territorio provinciale acquisiti dalla Provincia;
  - d) istituire servizi tecnici decentrati;

---

<sup>2</sup> L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 27 luglio 1978, n. 43; la lettera o) è stata successivamente inserita dall'art. 28 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

e) stipulare accordi o convenzioni con la RAI o con altri concessionari del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per l'utilizzazione comune di impianti radiotelevisivi, loro accessori e infrastrutture;

f) stipulare accordi o convenzioni con enti, società o amministrazioni e con gli organismi radiotelevisivi esteri dell' area culturale tedesca e ladina, ferma restando la competenza della Provincia per gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691;

g) provvedere al trasporto dei programmi, utilizzando, ove occorra, alle condizioni di legge, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dei suoi concessionari;

h) provvedere alla formazione professionale di personale tecnico;

i) gestire il patrimonio ad essa affidato;

l) partecipare a consorzi, associazioni e comitati che perseguano le finalità precisate dal presente articolo;

m) stipulare eventuali accordi con gli autori aventi diritto o organismi loro rappresentanti;

n) predisporre i mezzi tecnici necessari per l'individuazione di turbative dei servizi pubblici radiotelevisivi dell'azienda di cui al presente articolo e conseguente segnalazione ai competenti organi del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni,

o) ulteriori compiti nel settore delle comunicazioni nell'ambito delle competenze della Provincia.

2. Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività sopra indicate, l'azienda può avvalersi della collaborazione di altri enti o istituzioni o associazioni aventi fini analoghi. Essa può avvalersi, inoltre, della consulenza e della collaborazione, in via eccezionale, di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici.

3. La custodia e manutenzione o gestione di singoli impianti può essere affidata a persone o imprese di fiducia della RAS.

\*\*\*\*\*

**Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6**

**Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione**

**Art. 1.**

**Finalità**

1. La provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.
2. La provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi, nonché di progetti comuni, in considerazione dell'importanza del sistema delle comunicazioni per l'integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.

**N.B. La legge provinciale n.6 del 2002**, secondo le finalità di cui al comma 1 del sopracitato articolo, eroga sussidi ai media radiotelevisivi e online nell'ordine di €. 1.500.000,00 annui.

Tra i criteri per il calcolo dei sussidi influiscono:

- Il numero di utenti raggiunti;
- Le spese per il personale (quello giornalistico con un coefficiente leggermente maggiore);
- Le spese erogate a terzi (agenzie giornalistiche, produttrici di contenuti ecc.). Anche in questo caso il coefficiente è più alto se la prestazione è effettuata da giornalisti.

Hanno diritto ai sussidi provinciali i media che pubblicano un numero minimo, definito dalla legge, di “contenuti incentivabili” ovvero i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all'Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione

locale, in settori quali, ad esempio, politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport.

In base a quanto specificato i soggetti (radiotelevisivi e online) che percepiscono sussidi sono attualmente 35.

## **Art. 9**

### **Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni**

1. Alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 concorrono la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonché portali online privati.

2. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, la Provincia può concedere per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana.

3. Per le finalità del presente articolo e degli articoli 9/bis e 10 valgono le seguenti definizioni:

per “emittenti radiotelevisive” si intendono le emittenti che esercitano legittimamente la propria attività e che trasmettono programmi in chiaro che possono essere ascoltati o visti da tutti;

per "portali informativi online" si intendono i portali internet il cui scopo principale è quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo. I portali devono essere registrati presso il competente Tribunale o altro registro equivalente;

per “emittenti private” e “portali privati” si intendono le emittenti e i portali privi di un contratto pubblico e senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta”, per “emittenti televisive locali” si intendono le emittenti televisive private che dispongono di una propria redazione, con almeno un o una giornalista che lavora prevalentemente in quella redazione, trasmettono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale o i cui programmi raggiungono una copertura pari ad almeno il 70 per cento della popolazione provinciale e che

trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali per almeno 10 minuti al giorno nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;

per “emittenti radiofoniche locali” si intendono le emittenti radiofoniche private i cui programmi sono trasmessi prevalentemente sul territorio provinciale o che raggiungono una copertura pari ad almeno il 60 per cento della popolazione provinciale e che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali almeno tre volte al giorno, per un totale di almeno 20 minuti nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;

per “portali informativi online locali” si intendono i portali informativi online privati che dispongono di una propria redazione con almeno un/una giornalista e producono contenuti realizzati da giornalisti con contratto di lavoro subordinato o free lance oppure sotto la responsabilità redazionale di giornalisti e che pubblicano quotidianamente almeno dieci contenuti incentivabili, calcolati in una media settimanale, escluse le repliche;

per “contenuti incentivabili” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all’Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale, in settori quali, ad esempio, politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport;

per “notiziari locali” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti che riportano notizie attuali su tematiche che si riferiscono specificatamente all’Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale;

per “programmi o articoli online autoprodotti” si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell’emittente o del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie, o realizzati sotto la responsabilità redazionale di giornalisti;

per “giornalisti” si intendono i giornalisti professionisti o i pubblicisti iscritti all’albo nazionale dell’Ordine dei giornalisti. I giornalisti residenti in un altro Paese membro dell’Unione europea possono avere, in alternativa, un’abilitazione equivalente in base alle norme vigenti nel Paese di residenza;

per “responsabilità redazionale” si intende l’esercizio di una vigilanza permanente ed efficace sui programmi autoprodotti;  
per “imprese beneficiarie” si intendono le emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi online locali a cui vengono concesse compensazioni finanziarie.

\*\*\*\*\*

LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2018, N. 3: *“Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol”* (Art. 1, comma 1 e art. 3, comma 2, lettera a).

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. La Regione, nell’ambito delle sue competenze e in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, sostiene ed integra, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia dei gruppi linguistici, iniziative finalizzate alla valorizzazione dei gruppi linguistici riconosciuti nella Regione e, in generale, della diversità linguistica e culturale che caratterizza il suo territorio.

#### **Art. 3**

##### **Modalità attuative**

2. In particolare, la Regione:

a) sostiene l’utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell’editoria e nei mezzi di comunicazione.

\*\*\*\*\*



## COMUNICAZIONE/MASS MEDIA E EDITORIA IN ALTO ADIGE

### CARTA STAMPATA

- n. 2 quotidiani in lingua tedesca, “Dolomiten” e “Tageszeitung” (che percepiscono sussidi statali per l’editoria);
- n. 1 quotidiano in lingua italiana, “Alto Adige”;
- n. 1 inserto del Corriere della Sera: “il Corriere dell’Alto Adige”;
- n. 1 settimanale in lingua tedesca “FF”;
- n. 1 settimanale in lingua ladina: “La Usc di Ladins”
- una dozzina di periodici in lingua tedesca divulgati solo nelle aree dei comprensori

§§§

### EMITTENTI RADIOFONICHE

- **Concessionaria del servizio pubblico:** RAI.
- **RAI Südtirol** trasmette un vasto programma in lingua tedesca di 16 ore giornaliere con notiziari ad ogni ora;
- **RAI Ladinia** offre giornalmente 2 notiziari estesi e circa mezz’ora di programmi culturali.
- **RAI Alto Adige** segue un palinsesto simile alle altre Regioni italiane con il TGR
- **Emittenti private e comunitarie** (l’elenco comprende le emittenti che percepiscono sussidi provinciali): n. 10 in lingua tedesca, n. 2 in lingua italiana e n. 1 in lingua ladina.

§§§

### EMITTENTI TELEVISIVE

- **Concessionaria del servizio pubblico:** RAI Südtirol, RAI Alto Adige, RAI Ladinia:
  - a) Rai Südtirol trasmette in lingua tedesca programmi locali di approfondimento, attualità e cultura per circa 2 ore ogni giorno (750 ore l’anno). I due TG giornalieri in lingua tedesca alle ore 20 e 22:10 sono completi di notizie locali, nazionali e

dall'estero. Rai Südtirol è presente anche in rete con la testata online in tedesco [www.rai.it/tagesschau](http://www.rai.it/tagesschau) e [rainews.it/TGR/Bolzano](http://rainews.it/TGR/Bolzano) in lingua italiana.

b) RAI Ladinia offre 2 brevi notiziari per 365 gg all'anno e trasmette approfondimenti settimanali.

La Provincia autonoma di Bolzano finanzia i programmi Rai in lingua tedesca e ladina con venti milioni di euro/anno.

#### **ORF:** la Rai austriaca

La TV pubblica austriaca ORF produce un magazine di informazione regionale in lingua tedesca, "Südtirol Heute", diffuso nell'Euregio (Macro-Regione transfrontaliera che comprende il Trentino Alto Adige e il Land Tirolo austriaco). Il magazine ha una durata di circa 20 minuti e viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle 18:30 (con replica alle 19:30).

Il programma è incentrato principalmente su temi sudtirolesi mentre in minore misura riprende tematiche trentine o tirolesi. Il magazine è cofinanziato da ORF, Land Tirolo, dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in parte minore, dal Trentino.

#### **RAS:** un unicum in Italia

L'Alto Adige Südtirol è l'unica provincia in Italia a possedere un proprio ente radiotelevisivo pubblico.

È denominato RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia dell'Alto Adige e dispone di un organico di ca. 26 dipendenti pubblici.

La RAS copre capillarmente il territorio dell'Alto Adige con programmi radiotelevisivi esteri pubblici, provenienti dall'area tedesca, nonché dalla Svizzera italiana e romanda.

Al fine di diffondere i programmi televisivi e radiofonici pubblici da Germania, Austria e Svizzera, presso oltre 120 postazioni la RAS gestisce circa 1000 apparati che servono alla diffusione dei programmi sul territorio ed al funzionamento della rete radiotelevisiva tramite ponti radio tra le varie postazioni di diffusione.

Tra questi la realizzazione di postazioni ricetrasmittenti comuni che la RAS predispone per tutti i servizi di telecomunicazione che sono messe a disposizione di tutti gli operatori radiotelevisivi pubblici e privati, dei servizi pubblici di comunicazione nonché dei gestori di telefonia mobile e dei servizi per la banda larga secondo criteri di accesso trasparenti. L'utilizzo comune delle postazioni ricetrasmittenti consente di

limitare la proliferazione di antenne e, contestualmente, permette alla RAS di salvaguardare l'uomo, l'ambiente ed il paesaggio.

La diffusione del segnale in Alto Adige, benché zona montana, raggiunge il 99,6%, che secondo Ras è "il maggiore in Italia".

- **Emittenti commerciali locali dell'Alto Adige/Südtirol:**

2 in lingua prevalentemente italiana

1 in lingua prevalentemente tedesca

§ § §

**TESTATE ONLINE:**

- Più di una dozzina: il numero è in costante crescita. Il maggiore editore è il Gruppo Athesia con testate in lingua tedesca e italiana.

- una testata in lingua ladina, una bilingue.

.....



## CORECOM PROVINCIA DI TRENTO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1) LEGGE PROVINCIALE 19.6.2008, n. 6: "*Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali*" (artt. 23 e 24);
- 2) LEGGE PROVINCIALE 3.10.2007, N. 15: "*Disciplina delle attività culturali*" (art. 22 *ter*)
- 3) LEGGE PROVINCIALE 7.12.2007, N. 18: "*Interventi di promozione dell'informazione locale*" (artt. 1 e 6)

\*\*\*\*

***Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6***

***Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali***

#### **Art. 23**

##### **Sostegno all'editoria e informazione**

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza hanno diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa legge.
2. Il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di finanziamento, l'editoria e l'informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione anche al di fuori del proprio territorio.
3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale.

4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l'innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti di cui al comma 2 sia delle proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo previsto dall'articolo 24.

4 bis<sup>3</sup>. La Provincia può, previo parere della conferenza delle minoranze, erogare all'associazione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera k), un contributo volto a sostenere pubblicazioni periodiche della stessa edita in lingua ladina.

5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol anche mediante accordi pluriennali.

6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra attraverso:

- a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea;
- b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all'articolo 3 delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

---

<sup>3</sup> Il comma 4 bis è stato aggiunto dall'art. 8 della l.p. 7 dicembre 2016, n. 18.

7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere della conferenza delle minoranze, a stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

### **Titolo III**

#### **Sostegno economico e finanziario**

#### **Art. 24<sup>4</sup>**

##### **Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza**

1. È istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.

2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate:

- a) la quota destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria ai sensi dell'articolo 23;
- b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;
- c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche elaborati dalle associazioni di cui all'articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali nonché al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall'articolo 25.

3. *omissis*

---

<sup>4</sup> Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25

**N.B.** Per l'attuazione di quest'articolo si veda la deliberazione della Giunta provinciale 20 giugno 2013, n. 1255 e succ mod. (Deliberazioni 29 gennaio 2016, n. 49, 19 agosto 2016, n. 1378, 20 ottobre 2017, n. 1702 e 24 agosto 2018, n. 1532 - art. 3)

### Art.3

#### Determinazioni territoriali

1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga e Vigo di Fassa - Vich costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di **insediamento storico della popolazione ladina**, parte della **comunità ladina dolomitica**.
2. Il territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bernstol costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di **insediamento storico della popolazione mochena**.
3. Il territorio del comune di Luserna - Lusérn costituisce, all'interno della provincia di Trento, **territorio di insediamento storico della popolazione cimbra**.
4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attività e gli interventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni, anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.

\*\*\*\*\*

**Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15**

**Disciplina delle attività culturali**

### Art. 22 ter

#### Interventi a sostegno dell'editoria

1. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia può sostenere le attività promosse dalle associazioni di piccoli editori librari indipendenti aventi le caratteristiche previste con deliberazione della Giunta provinciale nonché dai piccoli editori librari indipendenti operanti sul territorio provinciale per:

- a) la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale;
  - b) l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali;
  - c) la partecipazione a fiere del libro;
  - d) la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere edite in Trentino;
  - e) la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti previsti dall'articolo 22 bis;
  - f) la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale.
2. Per gli interventi previsti dal comma 1, la Provincia può concedere un contributo a titolo di *de minimis* ai piccoli editori librari indipendenti che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 22 bis.
3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
4. La Provincia promuove inoltre la qualificazione del personale e l'ammodernamento delle strutture dei piccoli editori librari indipendenti. Le iniziative previste da questo comma sono realizzate secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), e dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

\*\*\*\*\*

**LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2016, n. 18**  
**Interventi di promozione dell'informazione locale**

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il pluralismo dell'informazione locale, con particolare riguardo all'informazione resa dai mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico, anche sostenendo la diffusione di contenuti informativi di interesse locale per l'incremento della conoscenza della realtà



istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale dei territori che caratterizzano la realtà provinciale e la diffusione dell'informazione di utilità pubblica, delle opportunità offerte dall'Europa, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. La Provincia si impegna a sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore dell'informazione locale e a promuovere la professionalità, anche attraverso adeguata organizzazione aziendale, e l'innovazione tecnologica nell'informazione.

3. La Provincia riconosce il ruolo delle aggregazioni associative di imprese di informazione locale trentine anche attraverso l'attivazione di periodici tavoli di confronto.

4. La Provincia favorisce l'accesso da parte dei disabili sensoriali ai mezzi di informazione.

#### **Art. 6**

##### **Conferenza dell'informazione**

1. Il Comitato provinciale per le comunicazioni, in accordo con le strutture provinciali competenti, convoca annualmente una conferenza dell'informazione per l'analisi dell'evoluzione del settore dell'informazione locale, con particolare attenzione all'occupazione e allo sviluppo della professionalità, all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché alle azioni finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. La conferenza è indetta con avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale almeno trenta giorni prima del suo svolgimento; essa è aperta a tutti i rappresentanti delle imprese destinatarie degli interventi previsti da questa legge.

3. La conferenza valuta in particolare gli effetti degli interventi previsti da questa legge sul settore dell'informazione e formula proposte per gli eventuali correttivi da apportare alla legge o alla deliberazione prevista dall'articolo 7. Le proposte sono trasmesse al Presidente della Provincia e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

\*\*\*\*\*

## MINORANZE LINGUISTICHE DEL TRENTO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Il **Servizio per le minoranze linguistiche** della Provincia autonoma di Trento gestisce il **Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza** che per l'anno 2019 ammonta a circa €. 695.000,00.

Di questa cifra, oltre alle quote riservate a progetti particolarmente significativi o ad iniziative dirette, circa €. 401.500,00 sono stati impegnati nel **Piano dell'informazione** per le tre comunità linguistiche ladina, cimbra e mòchena.

Il **Servizio per le minoranze linguistiche locali** della Provincia autonoma di Trento mette inoltre a disposizione, per la promozione e valorizzazione culturale delle minoranze trentine ma anche nazionali, un **sito internet** ([www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it](http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it)), una **pagina Facebook** ([www.facebook.com/MinoranzeLinguisticheTrentino](http://www.facebook.com/MinoranzeLinguisticheTrentino)) e una **newsletter quindicinale** che viene inviata a circa 800 destinatari nella Regione Trentino Alto Adige e in Italia.

§§§

La **Provincia autonoma di Trento**, *tramite la collaborazione del Dipartimento Istruzione e cultura e l'Ufficio stampa, ha attivato una convenzione con RAI Com (per conto RAI), per la diffusione in tecnologia digitale della programmazione televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina sul territorio trentino, ivi compreso il territorio dove risiedono storicamente le minoranze ladina e germanofona (delibera n. 682 del 17/05/2019 - [http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/normativa/Deliberazioni\\_giunta\\_provinciale/-2019/pagina598.html](http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/normativa/Deliberazioni_giunta_provinciale/-2019/pagina598.html)).*

La convenzione prevede per l'anno 2019 un corrispettivo di €. 212.600,00 IVA esclusa.

La Provincia autonoma di Trento, tramite **Trentino Network**, ha sostenuto fino al 2018 i costi di noleggio di un canale interamente dedicato alle minoranze

linguistiche locali (TML - Tele Minoranze Linguistiche - Canale 642) di proprietà del Gruppo Editoriale Trentino (*Trentino TV*).

§§§

### **Atti di programmazione relativi al Programma degli interventi per l'editoria anno 2020 e alla suddivisione del Fondo provinciale per le minoranze per l'anno 2020**

Il Fondo stanziato per il 2020 ammonta a € 616.000, di cui €. 391.255 destinati a finanziare interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria.

Il programma di interventi per l'informazione, come qualsiasi altra forma di comunicazione, è stato predisposto in stretta collaborazione con le minoranze stesse attraverso un tavolo coordinato dal Servizio minoranze linguistiche locali e relazioni esterne e composto da rappresentanti delle tre minoranze, dall'Ufficio Stampa della Provincia e, per garantire il necessario coordinamento con la Regione, dal suddetto Servizio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Inoltre, con propria delibera (aprile 2020), la Giunta provinciale ad ha approvato lo schema di convenzione che disciplina gli interventi da attuare da parte di RAI Com Spa, per la diffusione in tecnologia digitale della programmazione televisiva e radiofonica nel 2020 in lingua tedesca e ladina sul territorio della Provincia autonoma di Trento ivi compreso il territorio costituente area di insediamento storico della minoranza ladina e germanofona. Provvedimento in essere fino al 31 dicembre 2020, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo pari a €. 217.800. Il palinsesto sarà concordato e verificato dall'Ufficio Stampa, competente per materia.

La novità di maggior rilievo si riferisce all'attuazione di una mozione presentata dal consigliere ladino Luca Guglielmi che impegna la Giunta a diffondere la comunicazione istituzionale anche in lingua madre, nei territori dove insistono minoranze linguistiche storiche; il progetto ha preso il via nel settore sanitario, in

occasione della pandemia da Covid19 e si è poi allargato ad alcune altre tematiche.

I comunicati tradotti e poi pubblicati sul sito ufficiale della Provincia all'interno della rivista online "Il Trentino", vengono anche raccolti in una sorta di contenitore tematico online qui di seguito il link per raggiungerlo:

<https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/tags/view/Focus/Minoranze+linguistiche>  
che

In ambito social è stata altresì attivata la pagina Facebook:  
[@minoranzeLinguisticheTrento](https://www.facebook.com/minoranzeLinguisticheTrento).

\*\*\*\*\*

*In sintesi...*

## **PUNTO DI PARTENZA:** APPLICAZIONE MOZIONE 24 DEL 9 OTTOBRE 2019

1

Impegno ad attivarsi affinché la diffusione di iniziative e di comunicazioni istituzionali tenga conto anche dei mezzi di comunicazione presenti sui territori ove insistono le tre minoranze linguistiche trentine.

2

Impegno ad attivarsi affinché nei territori cimbri, mòcheno e ladino, la diffusione di tali iniziative e comunicazioni istituzionali provinciali sia assicurata - secondo criteri di adeguatezza e di sostenibilità organizzativa e finanziaria - anche nelle rispettive lingue madri di minoranza."

## COSA ABBIAMO FATTO:

traduzione delle comunicazioni istituzionali nelle lingue storiche di minoranza della Provincia autonoma di Trento

### SLIDES ORDINANZE COVID19

Comunicazioni emergenziali collegate alle strategie di contenimento degli effetti di Covid 19 sul territorio della Provincia autonoma di Trento, nella forma dell'infografica con testi brevi.

### COMUNICATI STAMPA ORDINANZE

Traduzione di comunicati stampa relativi ad ordinanze ed atti amministrativi di urgenza, sempre nell'ambito dell'emergenza Covid19.

### COMUNICATI STAMPA VARI

Traduzione di comunicati stampa che abbiano destinatari universali o parti della popolazione facilmente individuabili (cittadini over 50, cittadini over 70, popolazione scolastica di ogni ordine e grado) o di progetti che riguardano direttamente il territorio di minoranza (es. Coliving Luserna).

9 DICEMBRE 2020



MINORANZE LINGUISTICHE



TRENTINO

## TRADUZIONE SLIDES ORDINANZE COVID19

8 vademecum tradotti in CIMBRO



8 vademecum tradotti in LADINO



8 vademecum tradotti in MOCHENO



dati aggiornati al 9 dicembre 2020

9 DICEMBRE 2020



MINORANZE LINGUISTICHE



TRENTINO

### COMUNITA' MOCHENA DELLA VALLE DEL FERSINA

L'Istituto culturale Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut investe annualmente circa €. 85.000,00 in comunicazione e informazione, quota sostenuta per un 80% dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il Fondo per le minoranze (*vedi Piano informazione annuale*) e per un 20% dalla Regione Trentino Alto Adige.

#### ***Pubblicazioni/Informazione su carta stampata:***

- **pagina quindicinale in mòcheno “Liaba Lait”** su un quotidiano locale, a cura dell'Istituto culturale Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut, almeno 20 uscite annuali, prevalentemente in lingua mòchena (*vd. Piano informazione fondo Provincia Autonoma di Trento*);
- **bollettino comunale in mòcheno “Bersntoler zaitung”** a cura del Comune di Palù del Fersina/Palai en Bersntol (comune capofila dei tre comuni mòcheni), un'uscita annuale, ogni articolo è redatto in mòcheno e in italiano (*vd. Piano informazione fondo Provincia Autonoma di Trento*);
- **rivista periodica “LEM”** a cura dell'Istituto culturale Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut, in mòcheno, tedesco e italiano (*con contributo proveniente dalla Regione Trentino Alto Adige*).

#### ***Informazione/Palinsensto TV e Radio:***

- **telegiornale settimanale in mòcheno “Sim to en Bersntol”** curato dall'Istituto culturale Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut, ma prodotto da ditta esterna in 52 edizioni annuali, con testo scorrevole in italiano.

La programmazione è sull'emittente a pagamento **Trentino TV** (*sabato alle 18:10 e domenica alle 13:15*) e gratuitamente sul **canale TML**. L'Istituto mòcheno pubblica il proprio TG anche all'interno della **Mediateca Mòchena**.

#### **Pubblicazioni, Informazione su piattaforme digitali, Web e Social:**

- **Sito internet:** [www.bersntol.it/cms-01.00/articolo.asp?idcms=33&s=1](http://www.bersntol.it/cms-01.00/articolo.asp?idcms=33&s=1) (in corso di rinnovo);

- **Pagina Facebook:** @BersntolerKulturinstitut
- **Canale YouTube:** Bersntoler Kulturinstitut
- **Mediateca Mòchena:** <http://mediateca.kib.it/home.page>

Tutti i siti sono curati dall'Istituto culturale Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut

SSS

### COMUNITA' CIMBRA DI LUSERNA

L'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn investe annualmente circa €. 90.000,00 in comunicazione e informazione, quota sostenuta per un 80% dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il Fondo per le minoranze (*vd. Piano informazione annuale*) e per un 20% dalla Regione Trentino Alto Adige.

#### ***Pubblicazioni/Informazione su carta stampata:***

- **pagina quindicinale in cimbro “Di Sait vo Lusérn”** su un quotidiano locale, a cura dell'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn, almeno 20 uscite annuali con un minimo del 70% di articoli in lingua cimbra (*vd. Piano informazione fondo Provincia Autonoma di Trento*);
- **notiziario in cimbro “Dar Foldjo”** a cura del Comune di Luserna/Lusérn, due uscite annuali di 48 pagine cadauno, in cimbro, tedesco e italiano (*vd. Piano informazione fondo Provincia Autonoma di Trento*);

#### ***Informazione/Palinsensto TV e Radio***

- **telegiornale settimanale in cimbro “Zimbar Earde”** curato e prodotto direttamente dall'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn in 52 edizioni annuali, con testo scorrevole in italiano. La programmazione è sull'emittente a pagamento **Trentino TV** (*sabato alle 19.00 e domenica alle 13:00*) e gratuitamente sul canale **TML**, oltre a **8 speciali da 20 minuti** e **8 speciali brevi da 10 minuti** destinati al palinsesto di TML. La diffusione settimanale del **TG cimbro** viene estesa a tutta l'area cimbra, vale a dire anche all'Altopiano dei Sette Comuni nel vicentino e ai 13 Comuni nel

veronese attraverso un'emittente veneta (*dietro corrispettivo di circa €.  
16.000,00*).

L'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn si è dotato di una redazione interna con produzione e post-produzione di tutto il materiale video (*TG, servizi/approfondimenti*) ed acquista quindi solo la messa in onda; diffonde il proprio TG e gli speciali anche attraverso i propri social (*YouTube e Vimeo*) e la Mediateca Cimbra (*sul sito web*).

#### **Pubblificazioni, Informazione su piattaforme digitali, Web e Social:**

- **sito internet:** [www.istitutocimbri.it](http://www.istitutocimbri.it);
- **pagina Facebook:** @KILusern
- **canale YouTube:** KIL Redatziong
- **canale Vimeo:** “Zimbar Video”
- **Mediateca Cimbra:** [mediateca.istitutocimbri.it](http://mediateca.istitutocimbri.it)

Tutti i siti sono curati dall'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn

Infine, a Luserna, si trova poi il **Centro Documentazione di Luserna/Dokumentationszentrum Lusérn**, una Onlus riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento che si occupa soprattutto di aspetti storici e ambientali, le cui mostre permanenti e temporanee attirano dagli 11.000 ai 13.000 visitatori all'anno.

Riferimenti:

- **sito internet:** [www.lusern.it](http://www.lusern.it)
- **pagina Facebook:** @centro-luserna
- **canale You tube:** centro informazione Luserna

.....





## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1) LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 4: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta" (artt. 38 e 40 bis);
- 2) LEGGE REGIONALE 19 agosto 1998, n. 47: "Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys". (art. 3 - comma 2, lettera h))
- 3) LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 11: "*Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale*". (art. 8)

\*\*\*\*

**Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4**

**Statuto speciale per la Valle d'Aosta**

### **Art. 38**

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana. Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

### **Art. 40bis**

Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali. Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

\*\*\*\*\*

**Legge regionale 19 agosto 1998, n. 47**

**Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys**

Art. 3

*(Principi e ambiti dell'azione regionale).*

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni walser, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di un'organizzazione adeguata.

2. Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, **sono considerati fondamentali:**

- a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
- b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser;
- c) l'introduzione progressiva, accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei Comuni di cui all'art. 2;
- d) l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli Comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico-sociali e di sviluppo della comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;
- e) l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura walser, già in atto presso istituzioni locali, quali il Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta, con sede a Gressoney-Saint-Jean, e l'Associazione Augusta, con sede ad Issime, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;

- f) lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali ed universitari;
- g) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni walser e germanofone, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
- h) il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali walser, anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca.**

\*\*\*\*\*

**Legge regionale 18 aprile 2008, n. 11**

**Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale**

**Art. 8**

*(Interventi a sostegno della programmazione in lingua francese, francoprovenzale, tedesca o walser)*

1. Per favorire l'impiego delle lingue francese, francoprovenzale, tedesca o walser nell'ambito dell'informazione editoriale locale, i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono maggiorati di una percentuale stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2.

\*\*\*\*\*

## COMUNICAZIONE/MASS MEDIA E EDITORIA

### EMITTENTI RADIOFONICHE

- Concessionaria del servizio pubblico **RAI**.

La gran parte della programmazione radiofonica è autoprodotta, con programmi in francese e francoprovenzale (*patois*) realizzati nello studio radiofonico della sede RAI.

I programmi vanno in onda su RADIO 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.34 alle ore 12.58 e dalle 13.34 alle ore 13.58 e il sabato dalle 9.35 alle 10.30, dalle 12.34 alle 12.58 e dalle 13.22 alle 13.40.

- **Le emittenti private** aventi sede legale nel territorio regionale (4) non diffondono programmi specifici in lingua francese, francoprovenzale o tedesco.

### EMITTENTI TELEVISIVE

- Concessionaria del servizio pubblico: **RAI**.

Tutti i 74 comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta sono raggiunti dal servizio radiotelevisivo MUX1 (*RAI 1-RAI2-RAI3 e RAI news*) e dal MUXF (*France 2- TVSR1 - TV5 Monde Europe*).

Le edizioni giornaliere dei notiziari della **TGR** contengono servizi in lingua francese per lo più in ambito culturale su temi di interesse per la comunità valdostana. I servizi in lingua francese sono trasmessi nelle edizioni del Giornale radio “La Voix de la Vallée” (7.20, 12.10), nel Telegiornale (principalmente alle 14.00 e 19.30) e in “Buongiorno Regione” (7.30). Nella prima edizione della Voix de la Vallée e in Buongiorno Regione, in genere trovano collocazione rassegne stampa in francese dedicate all’attualità transfrontaliera.

Per quanto concerne gli spazi giornalieri e settimanali a disposizione della **Struttura di Programmazione Regionale** le ore di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese rispettano il dettato della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (78 ore televisive e 101 radiofoniche) a cui si aggiunge l'autonoma programmazione, nel rispetto della legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche, del francoprovenzale (*patois*).

I suddetti programmi vanno in onda dal lunedì al venerdì con inizio alle ore 20.00 e durata compresa in genere tra i 23 e i 30 minuti e la domenica alle ore 9.45 di durata pari a 1 ora.

Il palinsesto radiotelevisivo viene presentato settimanalmente al pubblico valdostano, anche tramite la stampa locale, e argomenti vari di contenuto informativo, artistico e culturale, con attenzione ai temi locali sulla tradizione, al mondo della francofonia, ai problemi riguardanti le Alpi e le altre montagne del mondo a titolo comparativo.

Alcuni spazi in lingua francese sono riservati, come di consueto, alle trasmissioni in diretta realizzate in occasione di importanti avvenimenti regionali, come la Fiera di Sant'Orso a gennaio 2018, la Festa dell'Autonomia, la Foire d'été, il Tor des Géants (gara di endurance trail), la Finale del Concours Batailles de Reines. Infine la sede regionale della RAI ha da tempo avviato una collaborazione con la redazione di **France 3 Alpes** per la realizzazione e messa in onda di puntate mensili (da settembre a giugno) della trasmissione "Alpexpress" della durata di 30 minuti con servizi su tematiche di interesse comune.

§§§

- **Emittenti locali:** dal mese di dicembre 2015 le emittenti locali aventi sede in Valle d'Aosta hanno chiuso l'attività.

#### **CARTA STAMPATA/EDITORIA/WEB**

Per quanto concerne questi settori non vi sono dati significativi.

